



**Ministero dell'Istruzione**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSIO SOTTO (BG)**

Via XXV Aprile- 24046 Osio Sotto  
Tel.035/88.12.46 - Fax 035/482.37.32

e-mail: [bgic861008@pec.istruzione.it](mailto:bgic861008@pec.istruzione.it); [bgic861008@istruzione.it](mailto:bgic861008@istruzione.it)

Codice fiscale n. 95119430163



Ai docenti

Al personale A.T.A.

**OGGETTO: Obbligo vaccinale per il personale della scuola**

Si allega alla presente la nota del Ministero dell'Istruzione n. 1889 del 7 dicembre 2021, relativa all'obbligo vaccinale per il personale della scuola, come da D.L. n. 172 del 26 novembre 2021.

Se ne raccomanda **un'attenta lettura completa** e si riportano di seguito alcuni punti essenziali:

*“In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.” .....*

*“Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:*

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;*
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;*
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;*
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.*

*Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). “*

Nel caso in cui venga presentata la documentazione relativa all'omissione o al differimento della vaccinazione:

*“In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021). “*

Infine:

*“La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All'inosservanza dell'obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).*

*Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”*

La dirigente scolastica

Mirka Agostinetti